

dei Bovini di questa intiera Provincia per poter adattarvi quelle discipline , che si rendessero necessarie all'importanza dell'argomento , viene ordinato alli respectivi Deputati di Sanità , Governatori , e Decanò dellii Comuni tutti di questo Distretto di dover verificare dentro giorni otto dal pubblicarsi del presente una esatta visita alle Stalle tutte situate nel loro Circondario ; rassegnando al compiersi di un tal periodo una dettagliata relazione individuante il numero , e lo stato dei Bovini per quegli esami , e confronti , che tanto interessano la presente situazione . Ed al caso di non creduta mancanza de' medesimi , sarà contro di essi proceduto con l'applicazione delle pene comminate in materia di Sanità .

Sesto . Nell'effettuarsi le commesse visite , resta ingionto ad essi Deputati , Governatori , o Decano , che ritrovando una qualche Stalla , infetta , o sospetta , non debbano passare in un' altra , senza prima aversi lavati , cambiati , e resi tali dal poter togliere qualunque timore , e comunicazione .

Settimo . Replicando l'obbligo ingionto alli Proprietari degli Animali Bovini di denonciare qualunque benchè minima infermità sopravvenisse alli stessi , giusto il Proclama 25. Gennaro corrente , che resta intieramente riconfermato in cadauna sua parte , viene prescritto , che sopraggiungendo notizie di Ani-